

Articolo 2 - Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

1. Ai fini tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e firma dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del DPCM XXXX e dall'art. 21 comma 3 del DPR n. 633/72 in materia di fatturazione elettronica.

2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno la caratteristica dell'immodificabilità e dell'integrità ai sensi del glossario di cui all'allegato 1 del decreto del presidente del consiglio dei ministri n. XX del XX e utilizzano i formati previsti nell'allegato 2 al DPCM XXXX ovvero i formati scelti dal responsabile della conservazione il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità della presentazione, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.

3. Il presente decreto non si applica alle scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle dogane.